

23/11/2012 10:31

0412791330

SERV. VETERINARI

PAG 01/02

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.L.S.S. - 4 ALTO VICENTINO
Affiliazione
per competenza: DIPESA
per conoscenza: SIAN

Data 23 NOV. 2012 Protocollo N° 532637 Class: E.900.02.16 Prat.

Fasc. U.L.S.S. n. 4  
ALTO VICENTINO  
"asi4\_v1"

Oggetto: Vendita di uova da parte di piccoli produttori. Risposta a quesiti.

TELEFAX

23 NOV. 2012
N. 62544
Tit. Fci. S

All'Az. ULSS n. 1 - Belluno  
c.a. Direttore Servizio Veterinario "Area B"

e, p.c.

Alle Az. ULSS del Veneto  
c.a. Coordinatori dei Dipartimenti Funzionali di  
Sanità Animale e Sicurezza alimentare  
c.a. Responsabili dei SIAN e dei Servizi Veterinari

Si riscontrano il quesito del 6 agosto u.s., riguardante la vendita di uova da parte di piccoli produttori, ed il successivo del 4 ottobre u.s., che chiedeva deroga per la vendita di uova da allevamenti rurali a dettaglianti locali.

A tal proposito si deve far riferimento, per gli aspetti igienico-sanitari, al Reg. CE n. 853/2004, art. 1, paragrafo 3, lettera c), che esclude dalla sua applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, lasciando (al successivo paragrafo 4) ad ogni Stato membro la facoltà di stabilire, al proprio interno, norme specifiche che disciplinino le attività e che si applichino alle persone di cui al paragrafo 3, lettera c), norme in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso. Nel merito, ad oggi, non sono stati definiti i "piccoli quantitativi" di uova, in riferimento al regolamento (CE) n. 853/2004.

Tuttavia, con Decreto 11 dicembre 2009, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha disciplinato la materia della commercializzazione delle uova, che discende dal regolamento (CE) n. 1234/2007, prevedendo, all'art. 2, deroghe per le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale [così come definito dall'art. 1, lettera r) del Reg. (CE) n. 589/2008 "l'ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività del settore alimentare"] nel luogo di produzione delle stesse, anche tramite un punto vendita direttamente connesso allo stesso di uguale ragione sociale del produttore ed entro un raggio di 10 chilometri dall'allevamento, presso un mercato pubblico locale o tramite vendita porta a porta, con i seguenti limiti:

- i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole sono esentati da classificare le uova in base alla qualità ed al peso e sono altresì esentati dalla marchiatura del codice del produttore a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel sito di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta;
- i produttori aventi oltre 50 e fino a 250 galline ovaiole sono esentati da classificare le uova in base alla qualità ed al peso. Devono invece provvedere alla loro marchiatura con il codice del produttore.

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Stante l'attuale normativa, le uova che il produttore fino a 250 galline ovaiole intende commercializzare verso punti vendita al minuto di terzi devono essere classificate, imballate ed etichettate presso un Centro di Imballaggio Uova autorizzato ai sensi dell'art. 4 del DM 11/12/2009 previo accertamento delle condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 e quindi preventivamente riconosciuto ai sensi dell'art.4 del Regolamento (CE) n.853/2004.

Si rappresenta, infine, che questa U. di P. ha provveduto ad inoltrare comunicazione alla Direzione Regionale Competitività Sistemi Agroalimentari, competente per valutare la possibilità di ottenere ulteriore deroga dall'U.E. affinché le uova vendute direttamente dal produttore a punti vendita terzi siano esentate dai requisiti previsti dall'Allegato XIV del Reg. CE n. 1234/2007 e dal Reg. CE n. 589/2008.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

*DoF. Giorgio Cester*

**UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA**

Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374